

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"DON'T FORGET AFRICA 2013 – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ARTICOLO 1

Denominazione – Sede – Durata

È costituita l'Associazione di volontariato denominata **"DON'T FORGET AFRICA 2013-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, più brevemente **"DON'T FORGET-2013-ODV"**.

La denominazione organizzazione di volontariato e l'acronimo "ODV" potranno essere spesi dall'Associazione, nei rapporti con Terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede in Frascati (RM), Via Borgo San Rocco, n. 9.

La durata dell'Associazione è illimitata e l'Associazione potrà istituire sedi operative, sezioni o delegazioni territoriali.

ARTICOLO 2

Scopi, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, c.d. "Codice del Terzo Settore");
 - b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 (art 5 lett. n. Codice del Terzo Settore);
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art 5 lett. u Codice Terzo Settore).
2. Per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:
 - (i) prestare attività medica, chirurgica, ginecologica, ostetrica, diagnostica e d'urgenza presso strutture sanitarie in Africa;
 - (ii) finanziare e gestire strutture sanitarie, con priorità all'ospedale St Luc-Padre Gianni Alievi di Bimengue situato in Camerun attraverso l'impiego di personale sanitario locale regolarmente assunto e avvalendosi di personale specializzato volontario;
 - (iii) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette strutture sanitarie, alla logistica, ai trasporti, al vitto e all'alloggio dei volontari;
 - (iv) promuovere missioni sanitarie specialistiche e programmi di formazione del personale locale.
3. In aggiunta alle attività di cui al comma 2 del presente articolo, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 Codice Terzo Settore, e attività di raccolta fondi nel rispetto dell'art. 7 Codice Terzo Settore.

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Comitato Direttivo, il quale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale di tali attività nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 3

Patrimonio ed entrate

1. L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi degli aderenti;
 - c) contributi privati;
 - d) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni, delle disponibilità liquide, dei crediti, delle donazioni, dei lasciti, dei conferimenti iniziali e di ogni altra risorsa acquisita a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 4

Ammissione e numero degli associati

1. Possono assumere la qualifica di associati dell'Associazione coloro che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Comitato Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

1. L'ammissione a Socio è deliberata dal Comitato Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in sede ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea.
4. La qualità di Socio si perde:
 - a) per mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi;
 - b) trascorsi 2 (due) mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
6. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
7. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 (due) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
8. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 6

Doveri e diritti degli Associati

1. I Soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Comitato Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'organo di controllo, ove obbligatorio.

ARTICOLO 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
4. L'Assemblea è convocata con delibera del Comitato direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8. All'Assemblea spettano le seguenti competenze:
 - nominare e revocare i componenti del Comitato direttivo, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 9

Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) nominati dall'Assemblea dei Soci.
Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli Associati
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica sino allo scadere dell'intero Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario.
4. Al Comitato Direttivo spetta di:
 - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - b) Predisporre il bilancio;
 - c) Nominare il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario;
 - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente ed in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Comitato direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione. La convocazione delle riunioni del Comitato, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
7. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Comitato direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
8. Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO 10

Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
3. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il Vice Presidente è nominato dal Comitato Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 11

Organo di Controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

• attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ARTICOLO 11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ARTICOLO 12

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 13

Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 14

Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Comitato direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
4. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
5. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Comitato direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ARTICOLO 15

Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Comitato direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Comitato direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ARTICOLO 16

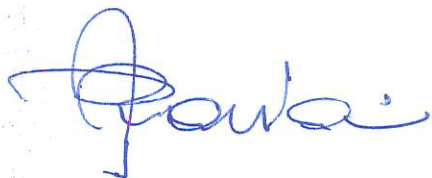
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione: DON'T FORGET AFRICA-2013 ONLUS

Codice Fiscale: 92029460588

Sede legale: Borgo San Rocco, 9-00044 Frascati (RM)

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di marzo alle ore 14.00 si è riunita, in via straordinaria, l'Assemblea dei soci dell'Associazione DON'T FORGET AFRICA 2013 – ONLUS, con sede in Frascati (RM), Via Borgo San Rocco n. 9, regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Mariani Antonio, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, il quale dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto e nomina quale segretario verbalizzante il Sig. Mariani Giulio Claudio.

ORDINE DEL GIORNO

- Trasformazione dell'Associazione ONLUS in ODV – Organizzazione di Volontariato;
- Approvazione del nuovo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore;
- Richiesta di iscrizione al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Sezione ODV);
- Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra all'Assemblea che, in considerazione delle novità normative introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, le quali hanno soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle ONLUS è necessario procedere alla trasformazione della Onlus in una categoria rientrante negli Enti del Terzo Settore e considerata la natura delle operazioni svolte finora si è ritenuto opportuno proporre la transizione in una Organizzazione di Volontariato (ODV) al fine di:

1. garantire la continuità giuridica e patrimoniale dell'ente;
2. proseguire le attività di solidarietà sociale conformemente all'oggetto statutario attuale.

L'Associazione, come risulta dallo Statuto vigente, svolge attività tipiche del volontariato e risponde ai requisiti degli artt. 32-34 del Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, sulla base di quanto esposto e deliberato con riferimento al punto precedente, espone ai presenti che, tra gli adempimenti necessari per procedere all'ingresso della Onlus nel RUNTS rientra anche l'adeguamento del testo dello Statuto a quanto previsto dalla normativa del Terzo Settore. Il Presidente procede ad illustrare le principali proposte di modifica di natura sostanziale al testo dello Statuto che riguardano in particolare:

1. **DENOMINAZIONE:** viene modificata la denominazione da ONLUS in Organizzazione Di Volontariato (ODV)
2. **SCOPO:** vengono individuate le attività di interesse generale perseguite dall'associazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017

Segue la lettura integrale del testo del nuovo Statuto proposto

Si passa poi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il quale prevede la richiesta di iscrizione al RUNTS.

L'Assemblea incarica il Presidente di:

1. presentare la domanda di iscrizione al RUNTS - Sezione ODV;
2. allegare la documentazione richiesta;
3. compiere ogni ulteriore adempimento necessario sulla piattaforma ministeriale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea,

DELIBERA

di trasformare l'Associazione "DON'T FORGET AFRICA 2013 - ONLUS" in ODV - Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/2017, con piena continuità giuridica e patrimoniale;

l'Assemblea approva il nuovo Statuto dell'Associazione trasformata in ODV, che entrerà in vigore dalla data di iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.30

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA
DELLA
ENTRATA
DIREZIONE
PROVINCIALE
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Albano Laziale

N. 204

Sei 3

Data 26/03/2026

REGISTRATO
CON EURO

ESENTE

